



TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di
immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione
dei cittadini dell'Unione europea

Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Marco Gattuso Presidente
dott.ssa Sabrina Bosi Giudice
dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO ex art. 3 comma 3 septies d.lgs nr. 25 del 2008

nel procedimento iscritto al n 9172/2022 R.G.A.C. promosso da

(**CUI**), nato in Iraq il , CF.
, rappresentato e difeso dall'Avv. **ZORZELLA NAZZARENA** ;
RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL' INTERNO c/o Dipartimento per le Libertà Civili e
l'Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo -
UNITÀ DUBLINO, in persona del Ministro pro tempore, difesa in proprio ex art. 3 quinquies
del d.lgs nr. 25 del 2008

RESISTENTE

Avverso il provvedimento Prot. IT-438614-A/BO0011497 datato 1.3.2019, notificato il 27.5.2019 dalla questura di Bologna, con cui l'Unità Dublino del Ministero dell'interno ha disposto il trasferimento del ricorrente in Svezia, in quanto Stato competente ai sensi dell'art. 18.1 (d) del Regolamento n. 604/2013 per la ripresa in carico del medesimo.

- esaminato il ricorso in riassunzione in oggetto, proposto dopo il regolamento di competenza deciso dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza nr. 5319/2022 del 01/08/2022 da cittadino iracheno, avverso il provvedimento di cui sopra, con il quale Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, Unità Dublino ha disposto il trasferimento in SVEZIA del richiedente, quale Stato Membro ritenuto competente ai sensi del Reg. CE n. 643/03 alla disamina della sua domanda di protezione internazionale;

- visto il provvedimento interinale emesso dal Tribunale di Roma, con cui è stata decisa la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e rispetto al quale le parti non hanno ritenuto di contraddire nelle forme e nei tempi previsti all'art. 3 comma 3 quater d.lgs 25/2008;

- letta la memoria di costituzione del Ministero dell'Interno che si è costituito in giudizio a mezzo di proprio funzionario ex art. 3 comma 3 quinquies d.lgs nr. 25/2008 depositando note difensive con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso;

- considerato che il presente procedimento ha subito numerosi rinvii sia a causa della necessità di definire la competenza del Tribunale (poi risoltasi con l'intervento della SC sopra richiamato), sia in ragione dei rinvii disposti in attesa della decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sull'esito dei rinvii pregiudiziali proposti dalla Corte di Cassazione e da diversi Tribunali italiani, di cui alle cause riunite C 228/21, C 254/21, C 297/21, C 315/21 e C 328/21, aventi ad oggetto questioni dirimenti ai fini della definizione del presente giudizio;

- rilevato che all'ultima udienza il difensore del ricorrente ne ha rappresentato la irreperibilità di fatto ed il Ministero nulla ha replicato, non essendo comparso in udienza e non avendo depositato alcuna nota successiva alla sua costituzione avvenuta in data 25.08.2022;

OSSERVA

Il ricorrente ha chiesto che venga dichiarata la competenza dell'Italia a decidere la sua domanda di protezione internazionale, tra l'altro, eccependo l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell'obbligo informativo di cui all'art. 4 del Reg. Dublino e dell'omesso colloquio informativo di cui al successivo art. 5.

Il Ministero sul punto ha argomentato nel senso che la procedura adottata dall'Unità Dublino italiana è di **ripresa in carico** ai sensi dell'art. 18 lett b) dal momento che - sulla base dei dati EURODAC - risulta che il ricorrente aveva già presentato domanda di protezione internazionale in Svezia (domanda a cui è stato dato seguito con l'attivazione e conclusione della relativa procedura cfr. allegati del Ministero), ne seguirebbe che il rispetto degli obblighi informativi era di esclusiva competenza della Svezia e non incombeva alcun onere sull'Italia di ripetere le informazioni già date dal primo paese di ingresso.

Ebbene, in merito a tale specifica eccezione è intervenuta la Sentenza CGUE Seconda Sezione del 30.11.2023, nr. 228, che ha risposto ai quesiti proposti dall'Italia e sopra richiamati, ed al punto 84 ha chiarito che: “..in base ad un'interpretazione letterale, l'articolo 29 del regolamento Eurodac esige che venga consegnato l'opuscolo comune a ogni cittadino di paese terzo o apolide soggiornante irregolarmente nel territorio di uno Stato membro e le cui impronte digitali sono acquisite e trasmesse al sistema centrale, tale consegna dovendo avvenire al più tardi al momento di detta trasmissione, indipendentemente dalla questione se tale persona abbia, o meno, presentato in precedenza una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro”. Analogo ragionamento viene fatto con riferimento agli obblighi informativi di cui all'art. 4 del Regolamento, non a caso, rileva la Corte, contenuti nella parte relativa ai principi generali (cfr. par. 86-87 - 106).

Ne segue che l'obbligo informativo gravava anche sullo Stato italiano per cui tale prima eccezione della resistente deve essere disattesa.

Quanto al secondo punto evidenziato dal Ministero e relativo all'informativa data oralmente al ricorrente al momento della compilazione del modello C3, si richiama la giurisprudenza della SC successiva alla pronuncia CGUE 228 citata, e tra queste l'ordinanza della **Corte di Cassazione n. 12162-2024** in cui si afferma il seguente **principio di diritto**: *"In sede di decisione su ricorso avverso la decisione di trasferimento disposta dall'Unità Dublino, dovuta a ripresa in carico del richiedente protezione internazionale da parte di altro Stato membro, gli obblighi informativi cui è tenuta*

l'autorità amministrativa competente, contenuti negli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013, secondo l'interpretazione conforme fornita dalla Corte di giustizia nella recente sentenza n. 228 del 30/11/2023, pur nell'unitarietà del procedimento, non possono ritenersi né assorbiti né fungibili con quelli disposti in funzione della domanda di protezione internazionale dall'art. 10 d.lgs n. 25 del 2008 ma devono avere a specifico oggetto le domande (in sede di audizione) e le informazioni espressamente specificate negli artt. 4 (diritto all'informazione, implicante l'obbligo di consegna preventiva di un opuscolo contenuto nell'allegato X al Regolamento UE, c.d. Eurodac, n. 603 del 2013) e 5 («Colloquio personale»), in quanto aventi il dichiarato obiettivo di consentire al richiedente di fornire all'autorità tutte le informazioni utili ad individuare lo Stato membro competente all'esame della sua domanda di protezione internazionale. Ove questi specifici adempimenti non risultino assolti, alla luce della audizione effettuata e delle informazioni risultanti dalle allegazioni e produzioni dell'Autorità amministrativa, onerata della prova, la decisione di trasferimento deve essere annullata". Tale interpretazione dell'organo nomofilattico è ormai consolidata (cfr. da ultimo Cass. 22947/2024 del 20.8.24) e non vi è motivo alcuno per disattenderla.

Ne segue, con riferimento a tale primo argomento di doglianza contenuto nel ricorso che deve concludersi nel senso che lo Stato Italiano non ha rispettato la procedura informativa prevista dal Regolamento Dublino III prima dell'adozione del provvedimento di trasferimento in questa sede impugnato.

Quale sia la conseguenza di tale omissione è stata oggetto di ampia discussione in dottrina e giurisprudenza interni. Una risposta è stata fornita dalla richiamata sentenza CGUE, la quale al punto 128 ha statuito che – “il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 5 e 27 del regolamento Dublino III, deve essere interpretato nel senso che, fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento, la decisione di trasferimento deve essere annullata a seguito di ricorso presentato avverso quest’ultima ai sensi dell’articolo 27 di detto regolamento e che contesta la mancanza del colloquio personale previsto da detto articolo 5, **a meno che la normativa nazionale consenta all’interessato, nell’ambito di detto ricorso, di esporre di persona tutti i suoi argomenti avverso tale decisione nel corso di un’audizione che rispetti le condizioni e le garanzie enunciate** in quest’ultimo articolo, e che tali argomenti non siano atti a modificare detta decisione”.

Un rimedio effettivo dovrebbe insomma assicurare all’interessato il recupero delle garanzie partecipative. Solo in tal caso il provvedimento di trasferimento illegittimamente assunto può essere sanato.

Ciò posto in linea generale e tornando al caso di specie, è chiaro che già il decorso di ben 5 anni dalla presentazione della domanda di protezione senza che si sia addivenuti ad una decisione sullo Stato competente al suo esame, e non per causa imputabile al ricorrente, porta a ritenere il rimedio non effettivo, tanto più che l’impossibilità di sentire il ricorrente, che nel frattempo potrebbe essersi anche allontanato dal territorio, rende inattuabile il recupero della garanzia procedurale non assicurata in fase amministrativa dal Ministero.

Ne segue, ad avviso di questo Collegio, che il provvedimento di trasferimento deve essere annullato.

Alla luce della novità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

PQM

Accoglie il ricorso proposto da _____ e, annullando il provvedimento impugnato, accerta la competenza dello Stato italiano a decidere sulla domanda

di protezione internazionale dallo stesso avanzata in data 9.1.2019 presso la Questura di Bologna.

Compensa le spese.

Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 13/09/2024

Il Presidente

dott. Marco Gattuso

Il giudice rel.

dott.ssa Emanuela Romano